

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 225)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 10 agosto 1979 nel testo risultante dall'unificazione del

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 389-ter)

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SPADOLINI)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 524)

d'iniziativa dei deputati **BERLINGUER Giovanni, MASIELLO, BIANCHI BERETTA
Romana e GIUDICE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 agosto 1979*

Validità degli scrutini e degli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-1979 e autorizzazione ad istituire una sessione straordinaria nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono validi a tutti gli effetti le valutazioni, gli scrutini finali e gli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica da consigli di classe e da commissioni e sotto-commissioni di esame costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236.

Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli scrutini finali e gli esami che eventualmente siano stati effettuati nella prima sessione dell'anno scolastico 1978-79 nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti, secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236.

Art. 2.

Nei casi in cui nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti la prima sessione di esami per l'anno 1978-79 non abbia potuto avere luogo nei termini normalmente previsti, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento di una sessione straordinaria.

Gli effetti giuridici degli esami sostenuti in tale sessione straordinaria decorrono dalla stessa data dalla quale essi si sarebbero prodotti qualora fosse stata effettuata tempestivamente la prima sessione di esame.

La sessione straordinaria sarà fissata in data tale da consentire comunque l'effettuazione della seconda sessione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.